

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3965 del 28/08/2019
Oggetto	Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Anzola dell'Emilia con atto Prot n° 2017/0002577 del 06/02/2017 relativa alla società ALI GROUP Srl per lo stabilimento sito in comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 45
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4097 del 28/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto AGOSTO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Anzola dell'Emilia con atto Prot n° 2017/0002577 del 06/02/2017 relativa alla società ALI GROUP Srl per lo stabilimento sito in comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 45

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società ALI GROUP Srl per lo stabilimento ubicato nel comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 45 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ³
- Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995

Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁵.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con atto Prot n° 2017/0002577 del 06/02/2017 ed adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n° 464 del 01/02/2017 e successiva voltura n° 1740 del 10/04/2018

3. Aggiorna e sostituisce la precedente AUA adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n° 464 del 01/02/2017.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
6. Obbliga la società ALI GROUP Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società ALI GROUP Srl, c.f. e p. iva 10123720962, avente sede legale in comune di Cernusco sul Naviglio (MI), via Gobetti n° 2/A e stabilimento in comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 45 ha presentato in data 03/06/2019⁹ al Suap del Comune di Anzola dell'Emilia una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente¹⁰ per il sito produttivo che svolge attività di fabbricazione macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco.

La domanda contiene la richiesta di modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera; è inoltre dichiarato che non sono apportate modifiche alla matrice degli scarichi acque reflue in pubblica fognatura: resta pertanto immutato l'allegato B dell'AUA vigente. In merito alla matrice ambientale di impatto acustico è allegata una dichiarazione del tecnico competente in acustica ambientale, sulla base della quale gli interventi oggetto della domanda non determinano una variazione delle condizioni di rumorosità ambientale esistente ai sensi del DPR 445/2000.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di rilascio dell'AUA agli atti di ARPAE con PG n° 87693 del 04/06/2019, **pratica SINADOC n°17787 del 2019**

¹⁰ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con atto Prot n° 2017/0002577 del 06/02/2017 ed adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n° 464 del 01/02/2017 e successiva voltura n° 1740 del 10/04/2018

In data 04/07/2019 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale¹¹.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.3.4.1);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati in allegato B che resta immutato rispetto all'AUA vigente
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico, vista la dichiarazione allegata alla domanda di aua, come riportato in allegato C al presente atto.

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni¹²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ Agli atti di ARPAE con PG n°105425 del 04/07/2019

¹² Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 64/2019 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/10/2019 degli incarichi di P.O.

Autorizzazione Unica Ambientale

ALI GROUP Srl - comune di Anzola dell'Emilia – via Emilia n° 45

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco svolta nello stabilimento in comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 45, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società ALI GROUP Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: LINEA 0 - SALDATURA OSSIIACETILENICA DI TUBI IN RAME

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: PREPARAZIONE PROTOTIPI – SALDATURA OSSIIACETILENICA DI TUBI IN RAME

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: REPARTO FRIZITAL – SALDATURA OSSIIACETILENICA DI TUBI IN RAME

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: REPARTO IDEA – SALDATURA OSSIIACETILENICA DI TUBI IN RAME

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: PRODUZIONE MACCHINE ARTIGIANALI -
SALDATURA OSSIIACETILENICA DI TUBI IN RAME

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Materiale particolato 10 mg/Nm³

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: REPARTO RICERCA E SVILUPPO - SALDATURA OSSIACETILENICA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: CABINA VERIFICA TENUTA IMPIANTO FRIGORIFERO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: LINEA DI PRODUZIONE LK1 – BRASATURA - SALDATURA

Portata massima 8500 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato 10 mg/Nm³

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: LINEA PRODUZIONE LK2 LK3 – BRASATURA – SALDATURA

Portata massima 9500 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato 10 mg/Nm³

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: CALDAIA A METANO PER RISCALDAMENTO – 510 KW

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: CALDAIA A METANO PER RISCALDAMENTO – 1010 KW

EMISSIONI E13 - E14

PROVENIENZA: CALDAIE A METANO PER RISCALDAMENTO – 850 KW

EMISSIONI E15 - E16

PROVENIENZA: CALDAIE A METANO PER RISCALDAMENTO – 1600 KW

Portata massima convezione naturale
Altezza minima 4 m
Durata massima 14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 150 mg/Nm³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoboo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per i punti di emissione da E11 a E16 fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi di sostanze inquinanti stabiliti

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA BOX CERCAFUGHE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: SALDOBRASATURA OSSIIACETILENICA – BANCO RITOCCHI

Portata massima	2400 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

EMISSIONE E19

PROVENIENZA: SALDOBRASATURA OSSIIACETILENICA REPARTO R&D – RICERCA E SVILUPPO
PROTOTIPI

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs n°152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E18 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione e comunque non oltre il 31/08/2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società ALI GROUP Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E3, E4, E5, E7, E9, E10, E18.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ALI GROUP Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale

ALI GROUP Srl - comune di Anzola dell'Emilia – via Emilia n° 45

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche recapitanti in pubblica fognatura;

Prescrizioni

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di Anzola Emilia con proprio parere Prot. N° 2016/0005368 del 08/03/2016 e di HERA Spa (parere Prot gen 13865 del 01/02/2016 che si allegano di seguito come parte integrante e sostanziale del presente allegato B.



Area Tecnica

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051 6502111
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemlia.bo.it
comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it cod.
amm. ANZOLAEM

Spett.le
**Sportello Unico Attività Produttive ed
Edilizia**

Alessandro Stanzani

Tel. 051/6502166
alessandro.stanzani@comune.anzoladellemlia.bo.it

Sede

AUA 18/2015
Protocollo 2016/0005368
Data 08/03/2016

**oggetto: PARERE AL RILASCIO DELL'AUA RELATIVAMENTE ALLO SCARICO
IN PUBBLICA FOGNATURA D.Lgs. 152/99 – D.Lgs. 258/00 – D.Lgs. 152/2006
– D.P.R. 59/2013 e L.R. n. 22 del 24.03.2000 e successive modificazioni ed
integrazioni.**

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 30.12.2015 al prot. n. 28338, tendente ad ottenere l'A.U.A.:

per la Ditta: Carpigiani Group Ali S.P.A.
con sede legale in: Milano (MI) – Via Camperio n. 9
fabbricato sito in: Anzola dell'Emilia (BO) – Via Emilia n. 45
attività svolta: produzione macchine per gelato

Visto il parere, prot. n. 13865 del 01/02/2016 di HERA spa gestore della rete fognaria e del depuratore e pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 01/02/2016 prot. n. 2331, favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni e indicazioni sotto riportate e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali provenienti dalle operazioni di lavaggio macchine per gelato, dopo collaudo funzionale;
- le acque reflue industriali di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, allo scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato



- per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo, parziale e terminale, sulla condotta delle acque di scarico industriali dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
 - la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare la condotta di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
 - relazione tecnica e documentazione fotografica del manufatto di cui sopra (valvola di intercettazione) dovrà essere inviata ad Hera SpA;
 - lo strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura dovrà essere mantenuto sempre in funzione e sottoposto a controllo semestrale;
 - i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 - i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Visto il parere favorevole del Servizio Ambiente e Verde Urbano;

Visto il vigente Regolamento del Ciclo Idrico Integrato di ATO5 ora ATERSIR;

Visto il DGR n. 1053/2003;

Visti il D.Lgs. 152/1999, la L.R. 3/1999, il D.Lgs. 258/2000, il D. Lgs. 152/2006, e la L.R. 22/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;



ESPRIME

parere favorevole condizionato, ai sensi del quadro normativo vigente, alla Ditta Carpigiani Group Ali S.P.A., per il fabbricato posto in Anzola dell'Emilia, Via Emilia n. 45, al rilascio dell'AUA per l'immobile come individuato nella richiesta di cui sopra:

1. Punto di scarico in pubblica fognatura in: Via Caduti di Sabbiuono
Tratto a monte del nodo 476
Coordinate Gauss Boaga X 1.675.807,86 - Y 4.934.439,62
Tronco: 1
Scarico di tipo: INDUSTRIALE
Scarico finale: Depuratore del Capoluogo
2. Punto di scarico in pubblica fognatura in Via Caduti di Sabbiuono
Tratto compreso tra il nodo: 477 e il nodo 478
Coordinate Gauss Boaga X 1.675.722,40 - Y 4.934.478,94
Tronco: 1
Scarico di tipo: DOMESTICO
Scarico finale: Depuratore del Capoluogo
3. Punto di scarico in pubblica fognatura in Via Caduti di Sabbiuono
Tratto compreso tra il nodo: 478 e il nodo 479
Coordinate Gauss Boaga X 1.675.677,84 - Y 4.934.498,34
Tronco: 1
Scarico di tipo: DOMESTICO
Scarico finale: Depuratore del Capoluogo
4. Punto di scarico in pubblica fognatura in Via Caduti di Sabbiuono
Tratto compreso tra il nodo: 480 e il nodo 481
Coordinate Gauss Boaga X 1.675.612,30 - Y 4.934.526,65
Tronco: 1
Scarico di tipo: DOMESTICO
Scarico finale: Depuratore del Capoluogo

con le seguenti prescrizioni di HERA spa, espresse nel parere favorevole condizionato, pervenuto all'amministrazione comunale al prot. n. 2331 in data 01/02/2016, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali provenienti dalle operazioni di lavaggio macchine per gelato, dopo collaudo funzionale;
- le acque reflue industriali di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, allo scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo, parziale e terminale, sulla condotta delle acque di scarico industriali dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente



- indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare la condotta di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
 - relazione tecnica e documentazione fotografica del manufatto di cui sopra (valvola di intercettazione) dovrà essere inviata ad Hera SpA;
 - lo strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura dovrà essere mantenuto sempre in funzione e sottoposto a controllo semestrale;
 - i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 - i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Ai sensi del vigente Regolamento di fognatura e depurazione, il richiedente è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel Regolamento medesimo.

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E VERDE URBANO
(Dr. Alessandro Stanzani)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Area Tecnica
Via Grimandi n°1
40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO

comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 1 febbraio 2016
Prot. gen. 13865

ns. rif. Hera spa Data prot.: 21-01-2016 Num. prot.: 0008881
PA&S numero 11/2016

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

**Ditta richiedente: "Carpigiani Group - Ali SpA"- Produzione macchine per gelati
nello stabilimento sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), Via Emilia n.45.**

Comune di Anzola dell'Emilia, Area Tecnica, protocollo numero: 2016/0001364

Data 21/01/2016 – Pratica numero : AUA 18/2015

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue
industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche .*

In merito alla domanda di rinnovo dell'attuale autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Morisi Roberto in qualità di legale rappresentante della Ditta "**CARPIGIANIGROUP - ALI SPA**" con sede legale in Milano (MI) Via Camperio, 9 relativa allo stabilimento esercente l'attività di produzione macchine per gelato (assemblaggio, vendita, riparazione) ubicato in VIA EMILIA n°45 - Comune di Anzola dell'Emilia (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che l'attività produttiva, gli impianti fognari e gli eventuali impianti di trattamento delle acque di scarico corrispondono a quanto indicato in sede di rilascio da parte del Comune di Anzola dell'Emilia dell'autorizzazione protocollo numero 2012/0016202 del 12/09/2012, di cui viene chiesto il rinnovo;

verificato dalla documentazione allegata all'istanza che la ditta in oggetto origina acque reflue industriali provenienti dalla produzione e vendita macchine per gelato (V = 5792 mc/anno da lavaggio componenti dopo la fase di collaudo funzionale macchine per gelato, immessi nello Scarico N.1 previo trattamento in impianto biologico aziendale); acque reflue domestiche (servizi igienici, ecc. per n°270 addetti) unite con acque meteoriche di dilavamento (immesse

negli Scarichi NN.2-3-4), tutte convogliate alla pubblica fognatura di Via Caduti di Sabbiuo afferente al depuratore terminale di Anzola dell'Emilia Capoluogo;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali provenienti dalle operazioni di lavaggio macchine per gelato, dopo collaudo funzionale;**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, allo scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo, parziale e terminale, sulla condotta delle acque di scarico industriali dovranno consentire il posizionamento del campionario automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare la condotta di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;**
- **relazione tecnica e documentazione fotografica del manufatto di cui sopra (valvola di intercettazione) dovrà essere inviata ad Hera SpA;**
- **lo strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura dovrà essere mantenuto sempre in funzione e sottoposto a controllo semestrale;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della**

- vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



Autorizzazione Unica Ambientale

ALI GROUP Srl - comune di Anzola dell'Emilia – via Emilia n° 45

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Nulla osta alla dichiarazione resa ai sensi dell'art 8 della L n° 447/1995, allegata alla documentazione di AUA, sulla base della quale l'attività svolta non modifica il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.